



**Consorzio di Bonifica "Velia"**  
Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di  
Prignano Cilento (SA)  
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651  
tel. +39 0974 837206 - 841580 - fax +39 0974 837154  
e-mail: [info@consorziovelia.com](mailto:info@consorziovelia.com);  
[segreteria@consorziovelia.com](mailto:segreteria@consorziovelia.com); Pec: [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it);  
<http://www.consorziovelia.com/>



Rev. 2  
09/06/2023

**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
PER LA CONSERVAZIONE E LA  
TUTELA DELLE OPERE CONSORTILI E LORO PERTINENZE**

STORICO DELLE MODIFICHE						
Rev.	Data Stesura	Approvazione proposta D.A.		Approvazione C.D.		Descrizione della modifica
		n.	del	n.	del	
0	18/06/2010	32	18/06/2010	10	28/06/2010	
1	13/09/2019	49	13/09/2019	07	29/11/2019	Delibera G.R. n. 339/2019 competenze di polizia idraulica sui corsi d'acqua naturali
2	09/06/2023	85	09/06/2023	13	28/07/2023	Integrazioni agli articoli 11-19-21





## Sommario

CAPO I – ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E TUTELA DELLE OPERE .....	4
Sezione I – Norme generali.....	4
ART. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	4
ART. 2 - <i>Opere di bonifica consorziali</i> .....	4
Sezione II- Attività di tutela delle opere di bonifica e loro pertinenze .....	5
ART. 3 - <i>Accesso ai fondi</i> .....	5
ART. 4 - <i>Fasce di rispetto</i> .....	5
ART. 5 - <i>Diritti dei frontisti – Compensi</i> .....	5
ART. 6 - <i>Manutenzione delle piste di servizio</i> .....	5
ART. 7 - <i>Manutenzione delle opere private</i> .....	6
ART. 8 - <i>Gravame a carico del fondo non più agricolo</i> .....	6
ART. 9 - <i>Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private</i> .....	6
Sezione III - Disposizioni di polizia .....	7
ART. 10 - <i>Divieti</i> .....	7
ART. 11 - <i>Autorizzazioni</i> .....	8
ART. 12 - <i>Accertamenti e contestazioni</i> .....	9
ART. 13 - <i>Agenti accertatori</i> .....	10
ART. 14 - <i>Verbali di accertamento</i> .....	10
ART. 15 - <i>Sanzioni amministrative</i> .....	11
ART. 16 - <i>Ripristino dello stato dei luoghi</i> .....	11
ART. 17 - <i>Devoluzione dei proventi</i> .....	12
CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 18 - <i>Oggetto delle autorizzazioni</i> .....	12
ART. 19 - <i>Modalità e procedure per il rilascio di autorizzazioni</i> .....	12
ART. 20 - <i>Riscossione del corrispettivo di autorizzazione</i> .....	13
ART. 21 - <i>Esecuzione dei lavori autorizzati</i> .....	13
ART. 22 - <i>Manutenzione dell'opera</i> .....	15
ART. 23 - <i>Esigenze sopravvenute di modifica delle autorizzazioni</i> .....	15
ART. 24 - <i>Durata della autorizzazione</i> .....	15
ART. 25 - <i>Corrispettivo di autorizzazione</i> .....	15
ART. 26 - <i>Trasferimento della proprietà</i> .....	16
ART. 27 - <i>Accesso alle proprietà interessate dai lavori</i> .....	16



---

<i>e da opere oggetto di concessione .....</i>	16
CAPO III - NORME FINALI .....	17
ART. 28 - <i>Foro competente</i> .....	17
ART. 29 - <i>Regolarizzazione autorizzazioni pregresse</i> .....	17





## CAPO I – ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E TUTELA DELLE OPERE

### Sezione I – Norme generali

#### *ART. 1 - Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, Titolo VI (artt. 132 e seguenti), come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e dalle successive disposizioni statali e regionali.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma:

- sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- sulle opere di bonifica di competenza privata atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- sulle opere idrauliche e i corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrale del sistema di bonifica e di irrigazione situati all'interno del comprensorio consortile.

#### *ART. 2 - Opere di bonifica consorziali*

Sono opere di bonifica consorziali:

- le dighe, i relativi invasi e le loro pertinenze;
- le opere di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi plurimi ed irrigui;
- gli impianti e le apparecchiature idrauliche ed elettomeccaniche connesse alle predette opere;
- le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e le relative piste di servizio;
- le opere di sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua naturali compresi nella rete di bonifica;
- le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie;
- le altre opere realizzate nell'esercizio delle competenze dell'ente.





## Sezione II- Attività di tutela delle opere di bonifica e loro pertinenze

### *ART. 3 - Accesso ai fondi*

Il personale del Consorzio incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari, fermo restando che il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consortile, di qualunque danno causato al fondo privato dal personale stesso nell'adempimento degli anzidetti compiti.

### *ART. 4 - Fasce di rispetto*

Lungo entrambi i lati di tutti i canali di bonifica non fiancheggiati da piste di servizio sono istituite zone di rispetto che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono utilizzate per il deposito delle materie di spurgo, nonché al transito di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica e del personale consortile addetto alle attività.

Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal ciglio.

Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il personale consortile, per l'esercizio delle loro funzioni, ha anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature. A tale scopo, i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o limiti il libero transito agli agenti stessi.

### *ART. 5 - Diritti dei frontisti - Compensi*

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo nelle fasce di rispetto di cui all'art. 4, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione degli ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di eseguire agevolmente i lavori di pertinenza della bonifica anche con l'impiego di mezzi meccanici.

### *ART. 6 - Manutenzione delle piste di servizio*

Le piste di servizio dei canali consorziali di bonifica - salvo che non sia disposto diversamente - servono solo per il transito dei mezzi e del personale consortile addetto alle attività di bonifica, e sono perciò mantenute dal Consorzio. Per quelle che hanno acquistato





od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari che ne siano divenuti titolari.

#### **ART. 7 - Manutenzione delle opere private**

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

In particolare, i proprietari o affittuari devono:

- a. tener sempre bene espurgati e liberi da vegetazione spontanea i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli ed i recapiti degli alvei nella canalizzazione consortile;
- b. aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi, senza recare pregiudizio al regolare funzionamento della rete di scolo consortile;
- c. mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- d. rimuovere immediatamente alberi, tronchi e altre formazioni vegetali dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, pericolanti o caduti nei corsi d'acqua;
- e. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, per portamento e dimensione, producano difficoltà al flusso idrico ed alle attività di gestione degli alvei;
- f. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

#### **ART. 8 - Gravame a carico del fondo non più agricolo**

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a rispettare la servitù di passaggio per le acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni limitrofi.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese relative sono a carico del proprietario del fondo con mutata destinazione.



### **ART. 9 - Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private**

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, provvede a:

- a. verificare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 7 del presente Regolamento;
- b. accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- c. intimare agli interessati di eseguire le opere di cui alla lettera b).

### **Sezione III - Disposizioni di polizia**

#### **ART. 10 - Divieti**

Sono lavori, atti o azioni vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali, alle opere di accumulo idrico ed alle altre opere di bonifica:

- a. qualunque piantagione arborea, siepe, fabbricato, rete da pesca, bilancia, e loro accessori che dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede esterno degli argini, abbiano una distanza minore di 5 metri e di metri 2;
- b. l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Tuttavia le strutture edilizie, preesistenti alle opere che risultino a distanza minore di quelle preindicate, non devono recare pregiudizio e non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite;
- c. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- d. qualunque opera o azione che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente danneggiare i corsi d'acqua, le opere di accumulo idrico, le piste di servizio e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- e. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, con materie terrose o vegetali, pietre, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- f. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza tale dai canali, dalle opere di accumulo idrico da comportare il pericolo di esservi trasportate;





- g. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle piste di servizio;
- h. l'incendio di essenze vegetali, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- i. la costruzione di varchi, di cavi o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- j. l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, e il pascolo di animali di ogni specie sugli argini e le banchine dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto di cui all'art.5;
- k. lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- l. le variazioni e le alterazioni alle difese delle sponde dei corsi d'acqua, delle opere di accumulo idrico e ad ogni altro manufatto attinente alle opere di bonifica.

I divieti di cui al precedente comma si applicano agli interventi eseguiti sui corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrale del sistema di bonifica e di irrigazione situati all'interno del comprensorio consortile, ove non previamente autorizzati dalle Autorità competenti.

#### **ART. 11 - Autorizzazioni**

È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale autorizzazione consortile, a norma del successivo Capo II del presente Regolamento:

- a. la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare un'alterazione in qualunque modo del libero deflusso o utilizzo delle acque negli alvei e negli invasi;
- b. le piantagioni arboree nelle golene, sugli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle vasche o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne sono al servizio;
- c. l'uso di qualsiasi tipo di natante nei corsi d'acqua e negli invasi; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei corsi d'acqua ed argini;
- d. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame di ogni specie; ed il transito di animali di ogni sorta;







- e. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili;
- f. l'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali prive delle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle certificazioni atte a garantire l'idoneità delle acque di scarico;
- g. qualsiasi modificazione nelle apparecchiature di derivazione idrica esistenti;
- h. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per conseguire la comunicazione ai terreni; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e di simili strutture sugli alvei ad uso dei fondi limitrofi;
- i. la costruzione di acquedotti, fognature, linee elettriche, recinzioni, cancelli, cartelli su pali e altri manufatti sugli argini, lungo i corpi idrici riportati nel piano di gestione, le piste consortili, le condotte della rete irrigua consortile e nelle pertinenze delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione;
- j. l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque autorizzazione di tali estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- k. la realizzazione di serre a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri cinque dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia intermedia libera e sgombra da qualsiasi impedimento;
- l. la realizzazione di opere preordinate agli utilizzi di cui all'art. 166 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

I divieti di cui al precedente comma si applicano anche agli interventi eseguiti sui corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrale del sistema di bonifica e di irrigazione situati all'interno del comprensorio consortile, ove non previamente autorizzati dalle Autorità competenti.

#### **ART. 12 - Accertamenti e contestazioni**

Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 10 e 11, si intima verbalmente al





trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, se occorre, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, a richiesta dall'agente autorizzato ad accertare la violazione. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido a subire la sanzione prevista per la violazione stessa.

Ancorché sia avvenuta la contestazione immediata ai sensi del comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e denunciate alle Autorità competenti in base alle norme vigenti.

#### **ART. 13 - Agenti accertatori**

Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive integrazioni, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria (compresa la Polizia provinciale), il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, regolarmente abilitato e in possesso del tesserino di riconoscimento, è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione o violazione alle norme di polizia idraulica. Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti accertatori consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

#### **ART. 14 - Verbali di accertamento**

I verbali di accertamento debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente accertatore all'Amministrazione consorziale. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1. l'indicazione del giorno e dell'anno in cui sono redatti;
2. il nome, cognome e la qualità di chi li redige;
3. l'indicazione del fatto a cui si riferisce la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del/dei trasgressori, quando





queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni che i trasgressori hanno fatto, se presenti all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima, che possono essere dai medesimi sottoscritte;

5. la indicazione e descrizione delle cose connesse alla contravvenzione;
6. le intimazioni fatte ai trasgressori;
7. i provvedimenti proposti all'amministrazione;
8. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

#### **ART. 15 - Sanzioni amministrative**

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni al presente Regolamento – disattendendo, in particolare, quanto previsto dagli artt. 10 e 11 – vengono applicate con l'addebito di una somma compresa tra € 50,00 a € 500,00, in dipendenza della gravità dell'infrazione.

L'addebito di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Presidente del Consorzio adottato a seguito di verbale elevato dal personale di sorveglianza, notificato al trasgressore, ed istruttoria dell'eventuale ricorso da questi prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, e di conseguente deliberazione della Deputazione Amministrativa.

Gli importi preindicati si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Alla terza infrazione grave nel corso dell'ultimo triennio, la Deputazione Amministrativa può predisporre un'azione legale accessoria.

#### **ART. 16 - Ripristino dello stato dei luoghi**

Nel caso di danneggiamenti accertati che comportano la necessità del ripristino delle cose danneggiate da parte del responsabile, il Consorzio trasmette al contravventore una copia del verbale di accertamento, unitamente all'indicazione delle opere da eseguirsi e del calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte, ordinando la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'applicazione della legge e del presente Regolamento, mediante deliberazione della Deputazione Amministrativa.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al





contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

#### **ART. 17 - Devoluzione dei proventi**

Salvo disposizioni diverse dell'Autorità regionale, spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

#### **ART. 18 - Oggetto delle autorizzazioni**

Per l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 11 comma 1 occorre, a seconda dei casi previsti nel medesimo articolo, il rilascio di una autorizzazione da parte del Consorzio, previa acquisizione, ove necessario, del parere delle Autorità competenti. I lavori o le azioni eseguite senza la formale autorizzazione del Consorzio assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede sia a termini di legge che ai sensi del presente Regolamento.

#### **ART. 19 - Modalità e procedure per il rilascio di autorizzazioni**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o azioni soggette a preventiva autorizzazione, deve farne regolare domanda in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali l'autorizzazione viene richiesta producendo, all'occorrenza, gli elaborati illustrativi delle opere stesse redatti da un tecnico abilitato.

La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere o compiere attività. L'accoglimento o meno delle domande di autorizzazione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consortile.

Il richiedente è tenuto a versare una congrua somma a titolo di rimborso spese di istruttoria. Le spese istruttorie sono dovute per ogni singola tipologia di intervento e/o opera. Qualora nella domanda di autorizzazione siano presenti più tipi di intervento e/o opere si procede al cumulo delle spese istruttorie. L'ammontare delle spese istruttorie è stimato preliminarmente dall'Ufficio Tecnico Consortile e comunicato al richiedente l'autorizzazione. Alla istruttoria provvede l'Ufficio Tecnico Consortile il quale, previa verifica dell'avvenuto





pagamento delle relative spese istruttorie ed esame dei dati, delle indicazioni contenute della domanda e delle risultanze dei sopralluoghi, esprime il proprio parere motivato sulla accoglibilità o meno della domanda stessa e sulle condizioni a cui debba essere subordinato l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Le condizioni particolari proposte dall'Ufficio Tecnico Consorziario, nonché quelle prescritte dall'Autorità eventualmente interessata, saranno riportate in un atto formale adottato dalla Deputazione Amministrativa, a seguito del quale l'autorizzazione viene notificata al richiedente, unitamente alle condizioni a cui la medesima è rilasciata. Analoga procedura è adottata per eventuali provvedimenti di diniego dell'autorizzazione che devono contenere le relative motivazioni, ovvero alle motivazioni che ne abbiano determinato il diniego.

Il rilascio della autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi ed è inteso fatte salve le autorizzazioni di altre amministrazioni competenti non ancora acquisite.

#### ***ART. 20 - Riscossione del corrispettivo di autorizzazione***

Per la riscossione dei corrispettivi di autorizzazione di cui al successivo art. 25, il Consorzio può emettere i relativi ruoli con le stesse modalità seguite per i contributi ordinari, ai quali essi possono di norma essere associati.

#### ***ART. 21 - Esecuzione dei lavori autorizzati***

Tutti i lavori autorizzati devono essere eseguiti a cura e spese del destinatario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Prima di iniziare i lavori oggetto di autorizzazione, il destinatario deve darne comunicazione al Consorzio con un preavviso di almeno 15 giorni per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso per i necessari riscontri.

Il destinatario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di autorizzazione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali.

In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il destinatario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori a spese del medesimo.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione il Consorzio può richiedere la costituzione di una



garanzia mediante:

- fidejussione bancaria;
- fidejussione assicurativa;
- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino degli eventuali danni.

La garanzia è immediatamente escussa dal Consorzio a seguito di semplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultimo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:

- l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del Consorzio;
- vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Consorzio, e si applica l'art. 1944 del Codice civile;
- vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte del Consorzio, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo.

La garanzia è decurtata delle eventuali spese che il Consorzio sia tenuto a sopportare per il ripristino delle opere consortili, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.

Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare dell'autorizzazione rilasciata tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino delle opere consortili non rilevate all'atto del sopralluogo, nonché tutti i danni derivati da tali difformità. Il destinatario di autorizzazione deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consortile, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere autorizzate, come da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possa essere promossa da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in





dipendenza di essi e per tutta la durata della autorizzazione.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di autorizzazione. Il destinatario deve formalmente rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, come ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### ***ART. 22 - Manutenzione dell'opera***

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata a seguito di autorizzazione, deve provvedere il destinatario, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. In difetto, il Consorzio può intervenire, d'ufficio ai sensi del presente Regolamento.

#### ***ART. 23 - Esigenze sopravvenute di modifica delle autorizzazioni***

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al destinatario nuove condizioni durante la vigenza dell'autorizzazione, nonché, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del destinatario - l'opera oggetto di autorizzazione senza che ciò comporti per il Consorzio obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi e compensi di sorta.

#### ***ART. 24 - Durata della autorizzazione***

L'autorizzazione è accordata in via precaria e per durata non superiore a 30 anni prorogabile. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il destinatario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che per ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del destinatario, provvede, d'ufficio, il Consorzio, con addebito di spese a carico del destinatario.

Nel caso in cui il destinatario non si presti all'adempimento di tale obbligo, l'autorizzazione decade a rischio e spese dell'inadempiente.





### **ART. 25 - Corrispettivo di autorizzazione**

Il destinatario di autorizzazione, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto dell'autorizzazione stessa, deve corrispondere al Consorzio, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro stabilito indicato nell'allegato prospetto, a seconda della tipologia di opera.

La riscossione di tale canone viene effettuata come indicato all'art. 20.

### **ART. 26 - Trasferimento della proprietà**

Il destinatario di autorizzazione deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di autorizzazione, ai fini della eventuale trascrizione.

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di autorizzazione, il destinatario di questa deve indicarne l'esistenza nell'atto di trasferimento e deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, ai fini della eventuale reintestazione della autorizzazione e delle relative condizioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, spese di istruttoria, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del destinatario.

### **ART. 27 - Accesso alle proprietà interessate dai lavori e da opere oggetto di concessione**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere ed ai lavori oggetto di autorizzazione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuto necessario ai fini della corretta esecuzione dei medesimi.







### CAPO III - NORME FINALI

#### *ART. 28 - Foro competente*

Per ogni eventuale controversia insorgesse con i destinatari di azioni del Consorzio connesse all'applicazione del presente Regolamento, il Tribunale competente è quello di Vallo della Lucania.

#### *ART. 29 - Regolarizzazione autorizzazioni pregresse*

Il Consorzio provvederà a verificare e regolarizzare, in base alle norme del presente Regolamento, le autorizzazioni di opere e lavori previsti all'art. 10 rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento stesso ed a porre in riscossione i relativi canoni, se dovuti.





**Consorzio di Bonifica "Velia"**  
Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)  
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651  
tel. +39 0974 837206 - 841580 - fax +39 0974 837154  
e-mail: [info@consorziovelia.com](mailto:info@consorziovelia.com); [segreteria@consorziovelia.com](mailto:segreteria@consorziovelia.com); Pec: [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it);  
<http://www.consorziovelia.com/>



Allegato all'art. 25 del "Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la tutela delle opere consortili e loro pertinenze"

Rev. 2  
09/06/2023

### ONERI A CARICO DELLE PROPRIETÀ DESTINATARIE DI AUTORIZZAZIONI

OPERE AUTORIZZATE	Canone minimo annuo	Spese di istruttoria
▪ Ponticello di accesso al fondo o copertura – tombamento dell'alveo : - larghezza < m 6 - larghezza > m 6	- € 1,5 al mq - € 1,0 al mq	€ 150,00
▪ Attraversamento canale con tubo sotterraneo	€ 1,00 per ml	€ 250,00
▪ Attraversamento condotta con tubo sotterraneo	€ 1,00 per ml	€ 150,00
▪ Attraversamento opere consortili con cavo aereo	€ 0,50 per ml	€ 100,00
▪ Attraversamenti carrai su manufatti irrigui e condotte	€ 1,50 al mq	€ 100,00
▪ Interramento di tubo lungo condotta, canale, piste esistenti, recinzioni, cancelli e simili	€ 0,50 per ml	€ 100,00
▪ Recinzioni, cancelli e simili lungo condotta, canali e piste esistenti	€ 1,50 per ml	€ 100,00
▪ Recinzioni, cancelli e simili con sviluppo trasversale alle condotte	€ 25,00 cad	€ 100,00
▪ Scarico dei reflui nei canali	Del. D.A. 9/2013 Del. C.d.D. 4/2013	€ 150,00
▪ Altri manufatti	€ 25,00 cad	€ 50,00
▪ Cartelli su palo (segnaletici, pubblicitari, ecc.)	€ 20,00 cad	€ 50,00

